

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 31 ottobre 2024, n. 665

ID_6625 - Fasc_3604 - Realizzazione di impianto sportivo di tiro con l'arco per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Proponente: Comune di Crispiano (TA). Valutazione di Incidenza, livello II "appropriata". Fasc_131

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021 n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 "Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 7 del 01-09-2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05 ottobre 2023 con la quale è stato attribuito l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali al dott. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

VISTA la nota provvedimento prot. n. 0035633/2024 del 22-01-2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio”, così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata dalla nota n. 251613/2024 del 27/05/2024;

VISTA la DGR n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui l’Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Roberta Serini l’incarico di Elevata Qualificazione “Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA” e alla dott.ssa Serena Feline l’incarico di Elevata Qualificazione “Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all’ambiente marino-costiero”.

VISTI altresì:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 “*Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Puglia.*” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “*Murgia di Sud Est*” è stato designato Zona speciale di conservazione (ZSC);
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*”;
- la D.G.R. n. 2442 del 21-12-2018 “*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia*”;
- l’art. 42 “*Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio*” della L.R. n. 44 del 10-08- 2018 (BURP n. 106 del 13-08-2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25-02-2020 “*Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto*”;

- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28-12-2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27-09-2021 (BURP 131 del 18-10-2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:

- a. con note pec acclarate al protocollo di questa Sezione nn. AOO_089/15510 e 15512 del 18/09/2023, il Comune di Crispiano trasmetteva istanza e relativa documentazione volta all’espressione del parere di Valutazione di Incidenza (fase di Screening) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. in merito al progetto in oggetto;
- b. questa Sezione, con nota prot. n. 47530/2024 del 29/01/2024, al fine di attribuire correttamente la competenza della presente procedura, chiedeva al Comune di valutare la tipologia del finanziamento sotteso alla realizzazione del progetto proposto in base ai commi 8 e 9 dell’art. 4 della LR 26/2022, evidenziando che, in caso di inapplicabilità, l’istanza de qua si sarebbe dovuta inoltrare alla Provincia di Taranto ex art. 4 comma 14 della succitata Legge regionale;
- c. quindi, con nota prot. 4742/2024 del 02/02/2024, in atti al prot. regionale n. 76599 del 13/02/24, la Provincia di Taranto, rilevando dall’esame della documentazione prodotta dal Comune, segnatamente dall’elab. “Relazione tecnica generale”, la necessità di “adozione di variante allo strumento urbanistico per la realizzazione dell’impiantistica sportiva - attrezzature sociali ai sensi della legge regionale n.13/01 e ulteriori”, comunicava, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90, l’archiviazione, per difetto di competenza, della procedura di Valutazione d’Incidenza, rimettendo quest’ultima in capo all’Ente regionale in forza dell’art. 4 commi 13 lett. a) e 16;
- d. con nota prot. n. 262221/2024, questo Servizio, chiedeva all’amministrazione comunale di fornire riscontro in merito agli adempimenti in materia di VAS, avviando le pertinenti procedure ed, eventualmente, anche di VIA, relativi all’intervento di che trattasi, nell’ambito delle quali sarebbe stato espresso il parere di VINCA, in ossequio all’assetto delle competenze definito dalla L.R. n. 26/2022 e della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii.;
- e. con nota in atti al prot. n. 272698/2024 del 6/06/2024, il Comune di Crispiano, riportando come numero di posti auto (postazioni fisse) destinati a parcheggio un numero non superiore a 150 (postazioni temporanee) in conformità a quanto previsto dalla normativa CONI ed annoverando, in relazione alla L.R. n. 44/2012 e successivo regolamento di attuazione n.18/2013, l’intervento di cui trattasi tra quelli contemplati all’art.7, ed in particolare alp.to 7.2 lett. a) p.to VIII, ovvero registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, chiedeva a questa sezione regionale di esprimersi circa il parere VINCA trovando applicazione il comma 16 dell’art.4 della L.R. n. 26/2022;
- f. con nota prot. n. 281460 del 10/06/2024, dando preliminarmente atto di quanto dichiarato dal Comune proponente nella nota prot. n. 272698/2024, con precipuo riferimento all’esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale di cui alla Parte II Titolo II e III del D. Lgs. 152/2006 e smi della proposta avanzata, con riferimento al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, ex art. 5 del DPR 357/97, di cui all’istanza prot. AOO_089/15510 e 15512 del 18/09/2023, questo Servizio comunica la necessità di integrare la documentazione tecnico-amministrativa con:
 - attestazione del pagamento degli oneri istruttori adeguati alle tariffe di cui all’allegato E alla LR 26/2022;
 - progetto definito comprensivo di relazione tecnica dettagliata e planimetrie, in scala opportuna;
 - elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro su ortofoto recente del progetto sul rilievo

con specificazione delle eventuali essenze che si prevede eventualmente di impiantare (con l'indicazione della specie);

- documentazione fotografica dell'area d'intervento con individuazione dei punti di ripresa su base planimetrica;

Considerata l'entità di quanto proposto nell'ambito del progetto in argomento in relazione al contesto d'intervento, caratterizzato dalla presenza di elementi di elevato pregio conservazionistico, ivi compresi lembi di habitat 6220*, considerata altresì l'urgenza determinata dal rischio di perdita del relativo finanziamento pubblico, il Servizio scrivente invitava il Comune proponente a perfezionare l'istanza fornendo un'impostazione della Vinca quale fase II - appropriata, secondo le disposizioni di cui all'Allegato alla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18-10-2021), adeguando, al contempo, il pagamento degli oneri istruttori a quelli previsti dall'allegato E alla LR 26/2022 per progetti, interventi o attività - livello II (fase appropriata). Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2021, richiedeva l'espressione del parere di competenza all'Ente di gestione provvisoria del PNR "Terra delle Gravine" in merito al progetto in oggetto;

- g. con nota prot. n. 13247 del 26/06/2024, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot. n. 321904 del 26/06/2024, il Comune proponente inviava parte della documentazione integrativa richiesta alla prefata nota;
- h. con nota prot. n. 403205 del 7/08/2024 questo Servizio, in riscontro alla nota inviata dal comune proponente in cui veniva dichiarato che, alle integrazioni trasmesse alla prefata nota sarebbe seguito *"nei prossimi giorni l'invio della documentazione necessaria al perfezionamento dell'istanza di Vinca quale fase II – appropriata, secondo le disposizioni di cui all'Allegato alla DGR 1515/2021 (BURP n.131 del 18/10/2021)"* sollecitava la trasmissione del succitato studio di incidenza, corredato da attestazione dell'adeguamento degli oneri istruttori a quelli previsti dall'allegato E alla LR 26/2022 per progetti, interventi o attività - livello II (fase appropriata);
- i. con nota acclarata al prot. regionale n. 404493 del 8/08/2024, il proponente trasmetteva lo Studio di Incidenza Ambientale;
- j. con nota prot. n. 472864/2024 del 30/09/2024 questo Servizio, ritenendo l'analisi delle componenti relative alle emergenze conservazionistiche presentate nello Studio d'Incidenza Ambientale non coerente con il quadro conoscitivo e gestionale di cui al PDG della ZSC Murgia di Sud Est e le misure di mitigazione *ivi* riportate non sufficienti ad escludere l'insorgenza di incidenze significative sul sito RN2000 interessato, comunicava, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'intenzione di adottare formale Atto di rigetto della citata istanza, dando possibilità al proponente di presentare, per iscritto, eventuali controdeduzioni ai motivi ostativi rilevati;
- k. con nota prot. n. 21365 del 21/10/2024 acclarata al prot. regionale n. 515197 del 22/10/2024, il Comune proponente riscontrava la prefata nota, trasmettendo elaborati integrativi/sostitutivi del progetto precedentemente presentato.

DATO ATTO che l'intervento di cui trattasi rientra tra quelli contemplati all'art.7, ed in particolare al p.to 7.2 lett. a) p.to VIII, ovvero registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, e pertanto, ai sensi del comma 16 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 2 "Appropriata".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto sportivo di tiro con l'arco caratterizzato da un impianto outdoor ed uno indoor di circa 69.720 mq.

Si riporta di seguito uno stralcio dello "Studio di Incidenza Ambientale" riportante i lavori da eseguire:
"l'impianto è articolato nei tre principali MACRO NUCLEI FUNZIONALI:

- *Area Attività Sportive: Campo Indoor e Campo outdoor*
- *Area Servizi di Supporto: spogliatoi, magazzini/deposito, uffici, pronto soccorso, sezione stampa*
- *Area Pubblico: interno ed esterno, servizi igienici, bar, pronto soccorso*

Ai tre nuclei funzionali principali si aggiunge un volume di progetto destinato a Foresteria.

Gli spazi - oltre quelli strettamente funzionali - saranno di servizio in caso di campionati outdoor da allestire in modo temporaneo attraverso l'utilizzo di strutture amovibili a servizio del pubblico per il posizionamento di ulteriori tribune, spazi espositivi e pubblicitari, spazi food, e incremento aree di parcheggio. In sintesi:

- *Superficie coperta impianto indoor e spazi funzionali complessivi (area gioco per la pratica sportiva, spogliatoi atleti e spazi funzionali atleti, spazio destinato al pubblico, foresteria) di dimensioni di 2.340 mq con altezza minima di 4.25 mt e max di 8.20 mt, quest'ultima in corrispondenza dell'edificio a due piani (piano terra destinato a spogliatoio e spazi funzionali atleti e piano primo destinato a foresteria) per un volume complessivo di circa 14.000 mc.*
- *Campo outdoor caratterizzato da superficie di gioco in erba naturale, comprensivo di fasce di rispetto laterali, aree waiting ed equipment, spazi funzionali, tribune amovibili esterne, fascia di rispetto frontale, protezione frontale attraverso tomi di terra, di superficie complessiva 27.630,30 mq. Nello specifico l'area di gioco, destinata alla pratica sportiva avrà dimensioni 90mt x 119.20 mt = 10.728 mq*
- *Ulteriori aree funzionali saranno destinate a parcheggio in conformità agli standard previsti dalla normativa CONI, e sistemazioni esterne di fruizione, spazi liberi per allestimenti temporanei per competizioni a valenza internazionali, e percorsi per la viabilità di servizio per la manutenzione e accessi per una consistenza complessiva di 39.749,73 mq”.*

Secondo quanto dichiarato nell'elaborato “5 MATRICE DELLO SCREENING”: “ [...] gli scavi saranno limitati alla disposizione delle fondazioni superficiali a plinti isolati con travi di collegamento dei corpi fondali dell'impianto caratterizzato dal volume indoor. Si prevedono scavi di profondità minimo di 1,00 mt e max 1,50 mt: scavo a sezione aperta di profondità 50 cm 1275 mc e scavi a sezione ristretta per i plinti isolati 220 mc. Il trasporto riguarderà il trasferimento in discarica dei volumi di scavo non rinterrato e materiali di cantiere limitati alla durata del cantiere per la realizzazione dell'opera. La durata della fase di edificazione sarà di 607 gg consecutivi.”

È prevista la realizzazione di aree a parcheggio che, da quanto si evince dagli elaborati “T05_LAYOUT E PLANIMETRIA GENERALE SU ORTOFOTO” e “Studio di Incidenza Ambientale”, non supereranno il numero di 250 stalli.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'area di intervento è ubicata a nord est del centro abitato del comune di Crispiano, catastalmente allibrata al Foglio di mappa 22, p.la 40, in zona E – Agricola. L'area di progetto riguarderà solo una porzione di tale particella di mq. 69.720 circa ed è delimitata a sud dalla Strada Provinciale n. 46 e circondata da aree agricole di altre proprietà.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, le aree dove si prevede di organizzare gli eventi in oggetto risultano interessate dai seguenti UCP:

6.2.2 - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica

6.3.1 – Componenti culturali e insediative

- UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (rete tratturi 100 – 30 m)

Ambito di paesaggio: Arco jonico tarantino

Figura territoriale: L'anfiteatro e la piana tarantina

L'area di intervento ricade interamente nella ZSC "Murgia di Sud-Est", codice IT9130005.

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, della tavola QC07_Habitat del Piano di gestione ex DGR 6 aprile 2016, n. 432, confermata dagli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che la particella 40 del Foglio di mappa 22, all'interno della quale è previsto l'intervento proposto, è occupata in parte da lembi di habitat prioritario 6220* "Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*", connessi ecologicamente con le superfici a prato pascolo ivi presenti (cfr: QC05_UsodelSuolo del PdG e carta delle tipologie forestali ex DGR n. 1279 n. 757 del 19 settembre 2022). La medesima area, secondo la tavola QV03_contesti_paesaggistici del PdG della ZSC "Murgia di Sud-Est", è inserita nel contesto paesaggistico n. 3 *Scrigno di naturalità e cultura del gradino della piattaforma murgiana*, per il quale il suddetto PDG identifica i seguenti obiettivi di contesto:

SALVAGUARDIA dell'unicità morfologica, naturalistica e paesaggistica, delle matrici forestali delle Pianelle e del mosaico di boschi e macchie, pascoli e colture tradizionali dell'altopiano murgiano che degrada verso la pianura di Taranto, quale importante nodo e area source forestale della rete ecologica regionale

GESTIONE regolamentata delle attività forestali, agricole e zootecniche produttive in coerenza con la presenza del SIC.

GESTIONE del sistema delle aree protette presenti nel Contesto attraverso un coordinamento amministrativo, programmatico e attuativo finalizzato all'integrazione dei relativi strumenti.

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie:

- Vegetali: *Ruscus aculeatus* L.; *Stipa austroitalica* Martinovský;
- Invertebrati terrestri: *Melanargia arge*, *Zerynthia cassandra*;
- Anfibi: *Bombina pachypus*;
- Rettili: *Coronella austriaca*, *Cyrtopodion kotschy*, *Elaphe quatuorlineata*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis situla*;
- Uccelli: *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Falco naumanni*, *Lanius senator*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Saxicola torquatus*, *Sylvia undata*;
- Mammiferi: *Canis lupus*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*.

Si richiamano le seguenti misure di conservazione individuate per la ZSC in argomento, così come riportate dalla D.G.R. n. 432/2016:

ART. 9. Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e/o conservazionistico.

Ferme restando le misure di conservazione di cui all'art.2bis del RR 28/2008 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione per ZCS e ZPS), all'interno del SIC non è consentito:

- trasformare, danneggiare o alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali di interesse comunitario, o comunque di interesse conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulario Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;
- effettuare il dissodamento di prati-pascoli permanenti;
- alterare, danneggiare o eliminare gli elementi naturali o antropici del paesaggio rurale (alberi monumentali e camporili, siepi, filari alberati, boschetti, aree umide, cisterne, specchie, fontanili e altri elementi storici di interesse naturalistico).

ART. 11. Sistemazioni agrarie tradizionali e beni rurali minori

Costituiscono beni minori rurali (seminaturali o antropici) e sistemazioni agrarie tradizionali: alberi camporilli, olivi monumentali, siepi e filari alberati, specchie, fogge, iazzi, lamie, fontanili, abbeveratoi, cisterne, tratturi o altri tracciati di antiche percorrenze, trame fondiari definite da muretti a secco.

In tutto il SIC non è consentito danneggiare e/o rimuovere i beni rurali minori e le sistemazioni agrarie tradizionali sopra richiamati.

Il PDG riconosce il valore paesaggistico ed ecologico dei beni rurali minori (seminaturali o antropici) e delle sistemazioni agrarie tradizionali, e ne incentiva il recupero delle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale dei manufatti o delle sistemazioni, nel rispetto delle tipologie e dei materiali costruttivi locali.

Per gli interventi di recupero il PDG individua i seguenti criteri minimi:

- La manutenzione e/o il recupero dei muretti esistenti, nonché la nuova eventuale costruzione deve essere condotta nel rispetto delle Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco (PPTR).

ART. 19. Attività agricola e zootecnica

È vietato:

- effettuare lo spietramento dei pascoli e delle aree naturali e seminaturali;
- effettuare la conversione dei pascoli e delle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale in aree coltivate, o il loro rimboschimento (in tali aree l'impianto di specie arboree è consentito solo per la riqualificazione e l'ampliamento dei boschi di fragno o di roverella s.l.). Il divieto di messa a coltura si applica a tutte le categorie classe 3 dell'Uso del suolo Corine Land Cover (Tav.QC05 del PDG).

PRESO ATTO che la Prov. di Taranto, competente a rendere il cd. "sentito" contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, coinvolta nel presente procedimento con nota prot. n. 281460 del 10/06/2024, non ha reso nei termini ivi stabiliti il proprio contributo istruttorio e, pertanto, il procedimento viene concluso con la documentazione agli atti di questo Servizio.

EVIDENZIATO che nello Studio di Incidenza (di seguito SI) agli atti al prot. regionale n. 404493 del 8/08/2024, è stato dichiarato che *"l'area di progetto riguarderà solo [...] la porzione a seminativo, escludendo le aree a pascolo naturale"* e, analogamente, nell'elaborato "E01- Relazione Tecnica Generale" (pag.15) si dichiara che *"Il contesto non è interessato direttamente da aree ricoperte da habitat di interesse comunitario o ecosistemi di rilievo per le popolazioni faunistiche presenti per cui non si rilevano particolari siti di nidificazione, rifugio e alimentazione della fauna."*

Si riportano di seguito le risultanze dello SI relativo ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto:

Fase di cantiere: *"In fase di cantiere, gli impatti negativi sulla flora e sulla fauna esistente sono legati essenzialmente agli eventuali disturbi creati dalla presenza degli operai e all'utilizzo di attrezzature e mezzi per il trasporto dei materiali."*

Fase di esercizio: *"non si ritiene che gli interventi in progetto possano compromettere la gestione e la conservazione del sito di rilevanza naturalistica entro il quale ricadono e che siano, quindi, coerenti con i vincoli determinati dalla presenza del sito stesso. Non è prevista l'occupazione di porzioni di habitat e, quindi, gli interventi non comportano sottrazione o modifica degli stessi. In ultima analisi, gli interventi non determinano la perturbazione di specie fondamentali, né la frammentazione di habitat o popolazioni di specie, né riduzione nella densità della specie, né alcuna variazione negli indicatori chiave del valore di conservazione."*

Si riportano di seguito le misure di mitigazione previste, così come descritte nello SI: *"I principali effetti delle opere si avranno in fase di cantiere, quindi saranno circoscritti alla effettiva durata dello stesso, e potranno essere mitigati adottando le misure di seguito descritte."*

Per quanto riguarda le possibili interferenze con la flora, la fauna e gli ecosistemi saranno adottate le seguenti misure mitigative:

- misure che riducano al minimo delle emissioni di rumori e vibrazioni attraverso l'utilizzo di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia nel settore e dotate di apposite schermature
- accorgimenti logistico operativi consistenti nel posizionare le infrastrutture cantieristiche in aree a minore visibilità

Tra le misure mitigative da implementare in fase di cantiere si riportano le seguenti:

- limitare il periodo di esecuzione dei lavori, evitando lo svolgimento delle lavorazioni in periodi particolarmente significativi per la vita vegetale ed il periodo riproduttivo della fauna (marzo – luglio) ridurre al massimo il numero di macchine e macchinari da usare per i lavori, sia giornalmente circolanti che fissi per l'intero periodo di cantierizzazione
- minimizzare le emissioni di polveri durante le fasi di cantiere attraverso una capillare formazione delle maestranze, finalizzata ad evitare comportamenti che possono potenzialmente determinare fenomeni di produzione e dispersione di polveri, prevedendo:
 - lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività
 - il transito a velocità dei mezzi molto contenute al fine di ridurre al minimo i fenomeni di risospensione del particolato
 - copertura dei carichi durante le fasi di trasporto
 - utilizzare macchine e mezzi di cantiere in buono stato di manutenzione e tecnologicamente avanzati per prevenire e/o contenere le emissioni inquinanti
 - ridurre al massimo le emissioni, soprattutto luminose e sonore, per ridurre gli impatti sulla fauna
 - verificare, durante lo svolgimento ed alla fine dei lavori, che nei siti di cantiere non si siano accumulati rifiuti di ogni genere e prevedere in ogni caso l'asportazione ed il loro conferimento in discarica.

Inoltre si invita l'Amministrazione Comunale a prevedere azioni immateriali, che, combinate con gli interventi previsti, assicureranno la promozione dell'informazione e la sensibilizzazione e orientamento della fruizione del sito, al fine di incrementare una fruizione sostenibile e limitare i comportamenti e attività, anche economiche, dannose."

In conclusione, dallo SI, pag. 39 – 40, emerge che "gli impatti dovuti all'intervento non risultano indurre effetti negativi significativi sull'integrità degli habitat e sulle specie della Z.S.C. L'incidenza generata dall'insieme dei diversi potenziali effetti, che interessa aree di limitata estensione, non risulta comportare modifiche sostanziali all'integrità del Sito e si considera, quindi, coerente con i vincoli determinati dalla presenza del Sito stesso.

In riferimento agli obiettivi di conservazione della Z.S.C., il progetto non produce effetti significativi su specie, habitat e/o habitat di specie per i quali il sito è stato designato, né comporta un impatto significativo sugli obiettivi di conservazione fissati per gli stessi.

Gli impatti principali, connessi sostanzialmente con il disturbo indotto dalla fase di cantiere, risultano peraltro mitigati dalla scelta delle modalità operative connesse con la cantierizzazione, con calendario delle lavorazioni articolato in maniera tale da evitare le interferenze con i periodi di maggiore rilevanza per la riproduzione della fauna di interesse conservazionistico. In conclusione, gli studi effettuati per verificare la compatibilità del presente progetto con le previsioni e prescrizioni dei piani vigenti e la normativa tecnico-ambientale in vigore, non evidenziano criticità prevedibili tali da ostacolare la realizzazione del progetto in esame."

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 472864/2024 del 30/09/2024, questo Servizio, riscontrava le seguenti criticità nel progetto definitivo proposto:

- a. Collocazione delle superfici di intervento in area censita secondo la Carta d'Uso del Suolo del PDG come

- area a “Prati stabili (foraggere) saltuariamente pascolati”, con presenza di “aree a pascolo naturale, praterie, incolti” (complessivamente di circa 1200 mq) censite dalla DGR 2442/2018 quale habitat prioritario 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”;
- b. Collocazione della superficie d’intervento confinante con la SP48 in area censita dal PPTR come “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - rete tratturi 100 – 30 m” per cui, secondo l’art. 82 delle NTA del PPTR, si considerano non ammissibili progetti che comportano:
1. qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
 2. realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

ritenendo gli interventi previsti in queste aree in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione individuate per la ZSC in argomento, così come riportate dalla D.G.R. n. 432/2016.

EVIDENZIATO che, al fine di superare i motivi ostatici sopraelencati, il Comune proponente, con nota prot. n. 21365 del 21/10/2024, trasmetteva modifica del progetto definitivo, specificando che, relativamente alle criticità riscontrate nella prefata nota:

- al punto a) *“si è provveduto ad adempiere a quanto previsto ai fini della conformità alla normativa specifica in materia di tutela e salvaguardia degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatica in ottemperanza al regolamento regionale n. 6 del 2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43” e ad ogni ulteriore normativa specifica di settore in materia di tutela ambientale e paesaggistica, ritenendo l’assetto vincolistico ivi rilevato non ostatico ai fini della realizzazione dell’intervento previsto in progetto e oggetto di verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica anche in conformità a detto RR n. 6 del 2016 ai fini della tutela delle emergenze degli habitat prioritari “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Thero – Brachipodietea”. Infatti al fine di evitare interferenze per un lembo di superficie con il lotto di intervento per circa 1200 mq lungo la linea di confine a nord dello stesso, si è ritenuto, anche in relazione alle indicazioni ricevute nel corso dell’incontro del 09/10/2024, di escludere le superfici degli habitat prioritari da qualsiasi intervento con la finalità di tutela delle specie ivi esistenti e delimitando l’area attraverso una recinzione in muretto a secco. Inoltre al fine di rendere armonioso il progetto a seguito della necessaria modifica, e con l’obiettivo di garantire ogni tutela dell’area perimetrata dalla cartografia degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, è stato previsto l’arretramento della recinzione posta a nord rispetto all’area di intervento di circa 13 mt nell’ambito dell’intero lotto tale da garantire un buffer di superficie libera da qualsiasi manomissione a tutela degli habitat prioritari, da intendersi anche come una fascia di servizio. In aggiunta per evitare l’interferenza del tomo (argine) di terra a protezione dell’area di tiro con l’arco con il lembo di habitat prioritario 6220, si è provveduto a ridurre le dimensioni del medesimo di circa 16.50 mt.”;*
- al punto b) *“si è ritenuto di modificare il progetto prevedendo la fascia di 30 mt completamente libera da interventi ed arretrando verso nord l’intera area di parcheggio e garantendo lo stesso numero di stalli. Pertanto la fascia di rispetto a tutela delle componenti culturali e insediative ivi esistenti “tratturo” lungo la strada provinciale n° 48 sarà oggetto di valorizzazione attraverso la piantumazione di specie autoctone come previsto in progetto escludendo quindi ogni ulteriore intervento.”.*

EVIDENZIATO altresì che il Comune proponente ha verificato, tramite documentazione catastale storica, che l’area oggetto di intervento risultava caratterizzata da seminativo di classe alta, ovvero di scarsa qualità, già dal 1976 allegando, a dimostrazione di ciò, relative ortofoto satellitari.

CONSIDERATO che le modifiche apportate al progetto dal Comune proponente in sede di controdeduzioni alla nota prot. 472864/2024, tese ad escludere da rimaneggiamenti e trasformazioni le emergenze conservazionistiche nonché i beni sottoposti a tutela dal PDG del sito Natura 2000 per i quali il PDG persegue

obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, sono tali da superare i motivi ostativi precedentemente rilevati.

CONSIDERATO altresì che, sulla scorta delle suddette modifiche sostanziali abbinate alle misure di mitigazione riportate nello Studio d'Incidenza Ambientale, è possibile ritenere che il progetto proposto determini una incidenza bassa, tale da generare interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito Natura 2000 e non ne compromettono la resilienza.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di procedura di II livello – valutazione appropriata, si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative sulla ZSC “Murgia di Sud-Est” (IT9130005), non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- **Obbligo di utilizzo della viabilità esistente per il raggiungimento dell'area di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio.**
- **Obbligo di delimitazione delle aree di cantiere entro cui verrà localizzato il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere deve essere circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario.**
- **In fase di cantiere siano adottate tutte le misure necessarie al contenimento del rumore e delle polveri e sia ridotto il tempo di stazionamento dei materiali di risulta/rifiuti, presso l'area di intervento; in particolare, per non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna, devono essere impiegati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, per quanto attiene in particolare alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc.**
- **Durante l'esecuzione dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto.**
- **Nella dismissione del cantiere dovrà essere rimossa qualsiasi opera od accorgimento che si fosse resa necessaria.**
- **Obbligo di utilizzo di mezzi e di attrezzature da cantiere sottoposti a regolare manutenzione.**
- **La realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica degli impianti esistenti, devono essere tali da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.**
- **Con riguardo alle aree scoperte e percorsi pedonali, fatta eccezione per i campi sportivi e le strutture a farsi, per gli stessi sia garantita la permeabilità dei suoli, conservando quanto più possibile l'andamento del terreno e le opere di scavo siano ridotte allo stretto necessario.**

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA**, per il progetto presentato dal Comune di Crispiano, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate e **fatte salve le prescrizioni precedentemente riportate e le misure di mitigazione previste dal proponente nello Studio di Incidenza Ambientale di cui alla nota prot. 14130 del 8/07/2024.**

Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.R. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.**

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Taranto ed, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei carabinieri (Gruppo CC Forestali di Taranto).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci

- giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all'ambiente
marino-costiero
Serena Felling

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini